

Sede Legale
Palazzo dei Leoni
Piazzale delle Belle Arti, 6
00196 Roma (RM)
T. 06.45596705
F. 06.45597327
Cod. Fisc. 91029460192

Sede operativa
Via G. Di Vittorio, 16
26013 Crema (CR)
T. 0373.472707
F. 0373.472708
info@sistemacredito.info
www.sistemacredito.info



Federazione Italiana
per il Sostegno,
lo Sviluppo
e la Promozione
del Credito alle PMI

Position paper in risposta alla procedura di consultazione della Banca d'Italia “Il bilancio degli intermediari non IFRS”

inviato a mezzo e-mail all'indirizzo: ram@pec.bancaditalia.it
il 17 maggio 2016



SISTEMA IMPRESA

Sede Legale
Palazzo dei Leoni
Piazzale delle Belle Arti, 6
00196 Roma (RM)
T. 06.45596705
F. 06.45597327
Cod. Fisc. 91029460192

Sede operativa
Via G. Di Vittorio, 16
26013 Crema (CR)
T. 0373.472707
F. 0373.472708
info@sistemacredito.info
www.sistemacredito.info



Federazione Italiana
per il Sostegno,
lo Sviluppo
e la Promozione
del Credito alle PMI

In data 18 marzo 2016 sono state poste in consultazione dalla Banca d'Italia le Disposizioni in tema di bilancio degli intermediari finanziari non IFRS, a completamento del Decreto Legislativo n. 136 del 18 agosto 2015 *“Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° settembre 2015.

In qualità di federazione di confidi aderente a *Sistema Impresa* – www.sistemacommercio.it, confederazione autonoma delle imprese e dei professionisti, in virtù dell'esperienza degli ultimi anni ed in virtù dell'esperienza maturata con la promozione della rete tra confidi minori (attualmente 10 aderenti) denominata *Sistema Fidi – la rete dei confidi territoriali*, Sistema Credito è lieta di poter offrire il proprio contributo al dibattito aperto dalla Banca d'Italia con la consultazione di cui sopra.

Nello specifico il contributo è rivolto alla parte delle Disposizioni inerente ai Confidi, nei seguenti passaggi:

1. **ANALISI D'IMPATTO** – opzione regolamentare prescelta;
2. **CAPITOLO 2** – Il bilancio dell'impresa, Paragrafo 3 – Lo stato patrimoniale, 3.2 Passivo, *Voce 20 – Debiti verso la clientela*: richiesta di chiarimento e precisazione;
3. **CAPITOLO 2** – Il bilancio dell'impresa, Paragrafo 5 – La nota integrativa, 5.5. Parte D – Altre informazioni, A. CONFIDI MINORI, concetto di “garanzie deteriorate” utilizzato più volte nella nota integrativa: proposta di maggior dettaglio per le garanzie deteriorate non a sofferenza.



1. ANALISI D'IMPATTO

“A fronte della contenuta discrezionalità consentita dal quadro normativo, sono state individuate le seguenti opzioni regolamentari:

- **opzione 1.** *Compilazione della sezione I della Parte D della nota integrativa a partire dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016, ad eccezione dei dati di flusso che sarebbero prodotti a partire dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017 (opzione che si propone all'industria nell'ambito della consultazione);*
- **opzione 2.** *Compilazione dell'intera sezione I della Parte D della nota integrativa a partire dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017. Per il bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016 la sezione I potrebbe essere compilata in forma libera – senza far riferimento alle tabelle – con esclusione dei dati di flusso.”*

Considerato che al 31.12.2015 i confidi minori risultano in numero pari a 452 (dati rilevati dagli iscritti all'art. 155 comma IV del T.U.B. – Banca d'Italia), che una parte considerevole di questi confidi sembrerebbe non possedere i requisiti di iscrizione all'Organismo di Tenuta dell'Elenco dei Confidi (art. 112-bis del T.U.B.) e considerati il comportamento e la qualità dell'analisi dei Confidi rappresentati da Sistema Credito, la federazione propone l'opzione 1. Le motivazioni sono le seguenti.

Innanzitutto la disposizione consente la rilevazione dei dati di flusso a partire dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017. Di fatto questa eccezione permette di considerare l'anno 2016 come l'anno “0”, da cui partono le rilevazioni, senza forzare la ricostruzione dei dati dell'anno 2015.

In secondo luogo è bene evidenziare che da alcuni anni il sistema bancario richiede questi dettagli con un crescente grado di approfondimento. Quindi, se è vero che con una maggiore trasparenza nella presentazione dei dati di bilancio è possibile ricondurre le differenze tra confidi vigilati (iscritti all'Albo 106 del T.U.B.) e confidi minori a solidità, sostenibilità e reputazione, questa è l'occasione per prendere da subito la corretta direzione e per perseguire l'*accountability* sostenuta da tempo dalla vigilanza e dagli studiosi in materia.

Infine, considerati i fondi pubblici in amministrazione presso i confidi minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Fondi per la Prevenzione dell'Usura – L. 108/96, Contributi a fondo rischi camerali e provinciali, Fondi monetari di enti locali e così via),



l'anticipazione di una maggiore trasparenza aumenterebbe le informazioni a disposizione del decisore pubblico per un più corretto utilizzo delle risorse stesse impegnate.

2. Capitolo 2

Il bilancio dell'impresa

Paragrafo 3 – Lo stato patrimoniale

3.2 Passivo

Voce 20 – Debiti verso la clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso la clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 30 “debiti rappresentati da titoli”. Sono inclusi nella presente voce anche i contributi, diversi da quelli a fondo perduto, forniti da enti pubblici o privati destinati a finanziare specifiche operazioni o iniziative di microcredito produttivo o sociale oppure operazioni di finanza mutualistica e solidale.

Dopo un'attenta analisi delle altre voci, solo in questa voce riscontriamo la possibilità di indicare i fondi di terzi in amministrazione, la cui disponibilità sui c/c attivi è evidente nell'Attivo – Voce 30 – Crediti verso la clientela, dove si indica:

“I “crediti con fondi di terzi in amministrazione” includono esclusivamente i prestiti erogati a valere su fondi forniti dallo Stato o da altri enti pubblici e destinati a particolari operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi, sempreché sui prestiti e sui fondi maturino interessi, rispettivamente, a favore e a carico dell'intermediario prestatore.

Non rientrano, invece, nella predetta categoria i crediti erogati a valere su fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissione) e che rivestano, pertanto, natura di mero servizio. Tuttavia, nella misura in cui i crediti suddetti comportino rischio a carico dell'intermediario, essi vanno inclusi tra i “crediti con fondi di terzi in amministrazione”.”

A tal proposito si richiede conferma dell'interpretazione, in quanto ai sensi delle disposizioni attuali (D. Lgs. 87/92) questi fondi vengono spesso rilevati nella voce Altre



Passività. Questa possibilità è esclusa dal documento in consultazione, che descrive la voce come segue:

“Voce 50 – Altre passività

Valgono le medesime istruzioni della voce 130 dell’attivo “altre attività”. Nella presente voce vanno inoltre inclusi:

- . a) i debiti connessi con fornitura di beni e servizi non finanziari;*
- . b) le partite fiscali creditorie diverse da quelle rilevate nella voce 40 “Passività fiscali”;*
- . c) i premi di produttività da corrispondere al personale nell’esercizio successivo. “*

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Voce 30 del Passivo si rileverebbero i Fondi per la Prevenzione dell’Usura (L. 108/96) concessi in dotazione dal MEF ed i fondi monetari in amministrazione concessi da enti locali oppure enti privati.

3. Capitolo 2

Il bilancio dell’impresa

Paragrafo 5 – La nota integrativa

5.5 Parte D – Altre informazioni

A. CONFIDI MINORI

Nella parte iniziale del documento ci si riferisce come segue alle:

“Informazioni di natura qualitativa

Va fornita una descrizione delle modalità di monitoraggio del rischio di credito (ad esempio: la definizione delle esposizioni deteriorate diverse dalle sofferenze; l’utilizzo di strumenti di mitigazione del rischio di credito utilizzati). Va altresì fornita l’informativa di cui all’art. 21, comma 1, lett. h) del decreto.”

Con la finalità di migliorare l’*accountability* dei confidi minori, la trasparenza informativa e consentire una classificazione omogenea con il sistema finanziario obbligato alle segnalazioni di vigilanza si propone la modifica della parte in giallo come segue e si propone quanto aggiunto in grassetto:



Sede Legale
Palazzo dei Leoni
Piazzale delle Belle Arti, 6
00196 Roma (RM)
T. 06.45596705
F. 06.45597327
Cod. Fisc. 91029460192

Sede operativa
Via G. Di Vittorio, 16
26013 Crema (CR)
T. 0373.472707
F. 0373.472708
info@sistemacredito.info
www.sistemacredito.info



Federazione Italiana
per il Sostegno,
lo Sviluppo
e la Promozione
del Credito alle PMI

“Informazioni di natura qualitativa

Va fornita una descrizione delle modalità di monitoraggio del rischio di credito (ad esempio: la definizione delle esposizioni deteriorate diverse dalle sofferenze; l'utilizzo di strumenti di mitigazione del rischio di credito utilizzati). In particolare le esposizioni deteriorate diverse dalle sofferenze devono essere descritte secondo le categorie di deterioramento così come indicate dal 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015 della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Fascicolo «Matrice dei conti») della Banca d'Italia e, in linea generale, secondo quanto prescritto per le segnalazioni di vigilanza. Va altresì fornita l'informativa di cui all'art. 21, comma 1, lett. h) del decreto.”

La proposta potrebbe apparire forte; tuttavia si ritiene necessario allineare le informazioni e uniformare la cultura finanziaria dei confidi minori, con l'obiettivo che adottino lo stesso linguaggio degli intermediari finanziari vigilati e degli istituti di credito.

Come conseguenza a quanto proposto, nell'Appendice A – Schemi del bilancio dell'impresa, Paragrafo A3 – Nota Integrativa, A. Confidi minori, è necessario aumentare il dettaglio degli schemi che riportano le voci inerenti alle esposizioni deteriorate diverse dalle sofferenze secondo le categorie di deterioramento di cui sopra.

Sebbene i confidi minori non siano tenuti alle segnalazioni di vigilanza, la trasparenza informativa, l'utilizzo del medesimo linguaggio degli istituti di credito e la più approfondita classificazione delle esposizioni deteriorate sono *condicio sine qua non* per consentire ai confidi minori virtuosi di competere nel futuro mercato delle garanzie.

